



Area Risorse e Sistemi

Settore Personale e Sviluppo Organizzativo

Unità Organizzativa "Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"

Rettifica dell'articolo 1 del Decreto Direttoriale del 9 luglio 2018, numero 619.

Decreto n. 658

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettoriale del 13 giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, e modificato con Decreto Rettoriale del 17 giugno 2016, n. 588, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 04 agosto 2016, n. 181, ed, in particolare, l'articolo 41;

Vista la Deliberazione assunta nella seduta del 2 agosto 2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro, autorizzato il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e ss. mm. e ii. e dell'articolo 41 dello Statuto, al Dottore Ludovico BARONE, per la durata di anni tre (contratto stipulato il 04 agosto 2016 col rep. n. 355);

Visto il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione" con l'annesso "Manuale della Contabilità e del Controllo di Gestione", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettoriale del 18 dicembre 2014, n. 1200, ed, in particolare, gli articoli 6, comma 1, 12, 84 e 85;

Visto il Decreto del Rettore del 22 aprile 2015, numero 403, con il quale, tra l'altro, è stato:

- per l'Esercizio 2015, fissato "... sia per il Rettore che per il Direttore Generale, in € 40.000,00 (quarantamila/00), esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, il limite massimo per la assunzione di "impegni di budget", in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del "Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità e il controllo di gestione, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2014 ed emanato con Decreto Rettoriale del 18 dicembre 2014, numero 1200...";
- confermato sia per il Rettore che per il Direttore Generale il limite massimo per la assunzione di "impegni di budget" in € 40.000,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, "... anche per gli anni successivi, fatte salve eventuali, diverse determinazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione ...";

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stato adottato il nuovo "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione", e, in particolare, gli articoli 30, 31, 32, 33, 36, 216 e 217;

Vista la Legge del 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2000)" ed, in particolare, l'articolo 26;

Vista la Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2007)" ed, particolare, l'articolo 1, comma 449;

Visto il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, che contiene "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e ss.mm. e ii. ed, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone, tra l'altro, che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma

me

449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...";

Visto il Decreto Legge del 7 maggio 2012, n. 52, che contiene "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, n. 94, ed, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto del "... sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie ...", "... sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro ...";
- fermi restando "... gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (comprese le Università), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ...";

Visto il Decreto Legge del 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla Legge del 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 2, comma 3, il quale prevede, tra l'altro, che le "...amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge del 23 dicembre 1999, numero 488, stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione...";

Considerato che il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, prevede:

- all'articolo 30, che disciplina i "**Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni**":
 - ◻ al comma 1, che "... l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei **principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza** ..." e che "... nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di **libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità** con le modalità indicate nel presente codice ...";
 - ◻ al comma 2, che "... le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi ...";
- all'articolo 31, che disciplina il "**Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni**":
 - ◻ al comma 1, che "... per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione ...", che il "... RUP

- è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato ...*", che "... laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio ..." e che lo "**... ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato ...**";
- al comma 3, che il "**... Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, numero 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti ...**";
 - al comma 5, che la "**... Autorità Nazionale Anticorruzione con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori ...**", che, la predetta Autorità, "**... determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto ...**" e che "**... fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8 ...**";
 - l'articolo 32, che disciplina le "**Fasi delle procedure di affidamento**":
 - al comma 1, dispone che le "**... procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti ...**";
 - al comma 2, dispone che "**... prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ...**";
 - al comma 3, che la "**... selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice ...**";
 - al comma 9, che il "**... contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ...**";
 - al comma 10, che il "**... termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi ...**" tra i quali, l'"**... appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)...**";
 - l'articolo 33, che disciplina i "**Controlli sugli atti delle procedure di affidamento**", il quale, al comma 1, dispone che la "**... proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente ...**", che in "**... mancanza, il termine è pari a trenta giorni ...**", che il "**... termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente ...**" e che "**... decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata ...**";
 - l'articolo 36, che disciplina i "**Contratti sotto soglia**", il quale:
 - al comma 1, che "**... l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese ...**";

- al comma 2, che “... fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità ...”, ovvero “... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta ...”;
- al comma 5, che “... ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81...” e che le “... stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara ...”;
- al comma 6, che “... nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario ...”, che la “... stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti ...”, che “... per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ...”, e che il “... Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi della “CONSIP Società per Azioni”, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni ...”;
- al comma 7, che la “... Autorità Nazionale Anticorruzione con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici ...” e che “... fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9...”;

Vista la “proposta” di linee guida per le “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, di cui all'articolo 36, comma 7, Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, deliberate del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il 28 giugno 2016;

Considerato che l'Amministrazione intende organizzare, presso l'Università degli Studi del Sannio, un “Progetto di formazione/affiancamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, destinato al personale dell'Ateneo Sannita e che, a tal proposito, sono stati definiti il contesto amministrativo e gli obiettivi che si intendono conseguire;

Considerato, in particolare, che il contesto in cui opera l'Università degli Studi del Sannio è caratterizzato da un'organizzazione in cui le procedure di acquisto di beni e servizi vengono effettuate, per l'Amministrazione Centrale, dall'Unità Organizzativa “Affari legali e Contrattuali” e, per i Dipartimenti, dai Segretari Amministrativi su delega di funzioni del Direttore Generale per importi fino a quaranta mila euro non preceduti da alcun provvedimento di acquisto e di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

Considerato che è emersa la criticità di un eccessivo lavoro per l'Unità Organizzativa “Affari legali e Contrattuali”;

Considerato che l'Amministrazione persegue l'obiettivo, attesa l'impossibilità di incrementare l'organico, di abilitare altre aree/uffici ad effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi per importi inferiori a 40.000 euro;

Ritenuto, pertanto, che il predetto Progetto di formazione deve prevedere quanto di seguito, tra l'altro, riportato:

- 1) la possibilità, nei limiti consentiti dalla Legge e dalle nuove Linee Guida Anac n. 3 dell'11 ottobre 2017, che il RUP sia il responsabile dell'Unità Organizzativa;

- 2) di istruire e formare il personale, individuato dall'Amministrazione, al fine di consentirgli di acquisire autonomia operativa in grado di eseguire una corretta procedura d'acquisto a partire dalla predisposizione della determina a contrarre e fino alla stipula del contratto;

Atteso, inoltre, che il suindicato Progetto di formazione deve tenere, tra l'altro, presente quanto di seguito riportato:

- 1) tutti i discenti, per la parte relativa alle attività del RUP, devono essere i responsabili di Unità Organizzative;
- 2) gli stessi, pur essendo in grado di redigere correttamente un provvedimento amministrativo, devono essere formati per redigere una determina di acquisto per forniture e servizi sotto soglia fino all'importo di 40.000,00 euro attraverso la presentazione di modelli standard sia per gli acquisti sul MePA sia per quelli da effettuare extra MePA aggiornati, non solo al Codice dei Contratti, ma anche a tutta la normativa di settore ivi comprese le nuove Linee Guida ANAC in corso di emanazione;
- 3) le procedure di acquisto verrebbero materialmente effettuate dagli addetti ai loro uffici che, partendo da diversi livelli di competenza ed esperienza, saranno opportunamente istruiti su tutto il ciclo del procedimento di acquisto dei beni e servizi partendo dalla richiesta del CIG (o smart CIG), dalle verifiche degli operatori economici ivi compreso il DURC, al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, alla predisposizione del Buono d'Ordine, all'inserimento delle clausole negoziali;

Ritenuto che, in questo modo, al termine del percorso formativo e di addestramento, tutti gli operatori saranno in grado di poter procedere in autonomia;

Considerato che un ulteriore obiettivo da perseguire sarà anche quello di addestrare gli addetti all'Ufficio Tecnico per le procedure di affidamento di lavori pubblici per importi inferiori a 100.000 euro;

Considerato che, a tal fine, devono essere predisposti tutti i fac-simile di atti che possano aiutare i discenti nella immediata operatività e applicazione del Codice, oltre ad un manuale di buone prassi in cui sarà individuata un'apposita Check List degli adempimenti da effettuare;

Considerato che deve essere possibile anche predisporre un Regolamento sugli acquisti sotto soglia in cui verrà, tra l'altro, affrontata la tematica al momento di più stretta attualità:

- la possibilità per i docenti di assumere il ruolo di RUP, almeno per l'acquisto di materiale e attrezzature scientifiche”;

Considerato che per la realizzazione e l'organizzazione, presso l'Università degli Studi del Sannio, del predetto *“Progetto di formazione/affiancamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”*, destinato al personale dell'Ateneo Sannita, questa Amministrazione ha eseguito un'indagine di mercato e ha, tra l'altro, chiesto tre proposte economico-progettuali per la realizzazione del Progetto alle Società di seguito riportate: *“Promo P.A. Fondazione”*, *“Mediaconsult”* e *“Tempo”*;

Considerato che, a seguito dell'analisi di mercato effettuata con richiesta di preventivi a Ditte specializzate nel settore, questa Amministrazione ritiene di affidare l'organizzazione del *“Progetto di formazione/affiancamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”* alla Società *“Tempo”* che ha presentato la migliore offerta e ha i requisiti di comprovata esperienza nel settore e affidabilità;

Accertato, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98, che contiene *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, che, alla data del presente Decreto, non sono attive Convenzioni stipulate da operatori economici con la *“Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni”* (CONSIP) che riguardano l'affidamento del servizio formativo di cui al presente decreto;

Attese, pertanto, la necessità e l'urgenza di affidare l'acquisto del *“Progetto di formazione/affiancamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”*, destinato al personale dell'Ateneo Sannita, mediante un *“affidamento diretto”*, ai sensi dell'articolo 36, comma

2, lettera a), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato adottato il nuovo “Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”;

Considerato che, nell’ambito dell’attuale assetto organizzativo dell’Ateneo, le funzioni di “Responsabile Unico del Procedimento” preordinato all’affidamento innanzi specificato sono svolte dal Direttore Generale, Dottore Ludovico Barone;

Visto il Decreto Direttoriale del 9 luglio 2018, numero 619, con il quale, per mero errore materiale, anzichè una Trattativa Diretta, è stata, tra l’altro, “...autorizzata l’emissione di un ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul MEPA alla Società a Responsabilità Limitata “Tempo”, Vico Capurso, 5 - 70126 - Bari, Partita IVA: 02890460781, per l’acquisto del “Progetto di formazione/affiancamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”...”;

Attesa, pertanto, la necessità di modificare l’articolo 1 del Decreto Direttoriale del 9 luglio 2018, numero 619, al fine di approvare la Trattativa Diretta sul MEPA, numero 565834, con la Società a Responsabilità Limitata “Tempo”, Vico Capurso, 5 - 70126 - Bari, Partita IVA: 02890460781, per l’acquisto del “Progetto di formazione/affiancamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, destinato al personale dell’Ateneo Sannita, per un importo complessivo di euro 20.000,00 (ventimila/00) Imposta sul Valore Aggiunto Esente,

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa, l’articolo 1 del Decreto Direttoriale del 9 luglio 2018, numero 619, è modificato, come di seguito riportato:

ART. 1 – E’ approvata la Trattativa Diretta sul MEPA, numero 565834, con la Società a Responsabilità Limitata “Tempo”, Vico Capurso, 5 - 70126 - Bari, Partita IVA: 02890460781, per l’acquisto del “Progetto di formazione/affiancamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, destinato al personale dell’Ateneo Sannita, per un importo complessivo di euro 20.000,00 (ventimila/00) Imposta sul Valore Aggiunto Esente.

Benevento, 24 LUG. 2018

Il Direttore Generale
Dottore Ludovico Barone

